



COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti

Approvato con delibera consiliare n. 30 del 29/04/2014
Modificato con delibera consiliare n. 25 del 30/04/2015

(T.A.R.I.)



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione dei rifiuti
- Art. 3. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 4. Presupposto per l'applicazione della tassa
- Art. 5. Soggetti passivi
- Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti e all'applicazione della tariffa
- Art. 7. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 8. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 9. Costo di gestione
- Art. 10. Determinazione della tariffa
- Art. 11. Articolazione della tariffa
- Art. 12. Periodi di applicazione della tassa
- Art. 13. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 14. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 15. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 17. Scuole statali
- Art. 18. Tributo giornaliero
- Art. 19. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 20. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 21. Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 23. Altre Agevolazioni
- Art. 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 25. Obbligo di dichiarazione
- Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 27. Poteri del Comune
- Art. 28. Accertamento
- Art. 29. Sanzioni
- Art. 30. Riscossione
- Art. 31. Interessi
- Art. 32. Rimborsi e compensazioni
- Art. 33. Somme di modesto ammontare
- Art. 34. Contenzioso
- Art. 35. Riscossione coattiva

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 36. Disposizioni transitorie
- Art. 37. Clausola di adeguamento
- Art. 38. Disposizioni per l'anno 2014
- Art. 39. Entrata in vigore ed abrogazioni

Allegato A : Categorie di utenze non domestiche



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina nel Comune di Castagneto Carducci la tassa sui rifiuti, prevista dall'art. 1 comma 639 e seguenti Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La tariffa della tassa sui rifiuti si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 2. Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani atto consiliare n. 21 del 9/04/2014 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 3. Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.



2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4. Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*: le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti di atti autorizzativi per l'esercizio di attività.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.



Art. 5. Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti e all'applicazione della tariffa

1. Non sono soggetti alla tassa:
 - a) I locali e le aree che non possono produrre rifiuto o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, condizioni che devono risultare riscontrabili da idonea documentazione;
 - b) Le aree condominiali, di cui all'art. 1117 c.c., nei limiti previsti dalla norma;
 - c) Qualsiasi locale con altezza media sotto i cm.150;
 - d) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze domestiche adibite a verde, accessi, parcheggi;
 - e) Le aree adibite a viabilità, le aree verdi e i parcheggi delle utenze non domestiche (con esclusione dei campeggi e/o villaggi turistici e delle aree scoperte operative);
 - f) I fabbricati rurali strumentali destinati esclusivamente a uso agricolo ad eccezione: dei locali per i quali é stata presentata una notifica ai sensi del regolamento CE n. 852/04 e successive modificazioni e integrazioni, degli uffici delle aziende agricole, degli agriturismi e delle abitazioni rurali e loro pertinenze;



- g) I locali destinati a ospitare impianti di riscaldamento, contatori, autoclave, silos, celle frigo, ecc.;
 - h) Locali e aree usati direttamente dal Comune per attività amministrative o servizi e i locali e aree delle scuole;
 - i) Gli edifici destinati al culto;
 - j) I locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
 - k) I locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi (compreso le piscine) e delle palestre, solo se riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistica-sportiva (competitiva e amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - l) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - m) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - n) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - o) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile e le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - p) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 7. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Sono altresì esclusi dalla tassazione i magazzini



di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle suddette attività produttive ai quali si estende il divieto di assimilazione. L'interessato deve dimostrare, presentando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sulla gestione dei rifiuti speciali e pericolosi.

Art. 8. Superficie degli immobili

1. La superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili al catasto fabbricati alle categorie A, B, C, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 9. Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.



2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani all'inizio di ciascun anno o almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Art. 10. Determinazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 11. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.



Art. 12. Periodi di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 25, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 14. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche residenti, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva



- diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
 3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti un numero di due persone se di superficie fino a 40 metri quadrati, a un numero di tre persone se di superficie compresa fra 41 e 80 metri quadrati, di quattro persone se di superficie compresa fra 81 e 100 metri quadrati, di 5 persone se di superficie da 101 metri quadrati in poi.
 4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti che hanno trasferito la propria residenza in istituti di ricovero e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea documentazione, in una unità.
 5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
 7. Ai contribuenti per i quali è stato accertato ai fini ICI e IMU la residenza fittizia, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3.

Art. 15. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa e la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.



Art. 16. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa è unica e applicabile per tutte le superfici occupate facenti parte del medesimo compendio. E' possibile tuttavia applicare le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché specificamente dichiarate.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie dichiarata o accertata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 17. Scuole statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 18. Tariffa giornaliera

1. La tassa sui rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera alle utenze non domestiche che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183



- giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a 1/365 la tariffa annuale del tributo (fissa e variabile) relativa alla corrispondente categoria di attività.
 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa sui rifiuti da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
 5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

19. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione individua le esenzioni e le riduzioni di tariffa per gli utenti nei casi di disagio economico sociale. Può inoltre accordare agevolazioni ai locali e alle aree utilizzate dalle associazioni di volontariato, con



finalità culturali, filantropiche, sportive, partiti politici e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. Tali agevolazioni non possono essere finanziate all'interno della distribuzione tariffaria ma devono essere portate a carico del bilancio come una spesa specifica.

Art. 21. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa è ridotta del 25%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, per i locali (diversi dalle abitazioni) e le aree scoperte, solo se oggetto di autorizzazione all'esercizio dell'attività ad uso stagionale rilasciata dagli organi competenti, purché il periodo non superi 183 giorni nell'anno solare.
2. In riferimento all'art. 7 comma 2 del D.P.R. n. 158/99, sono concesse riduzioni fino al limite massimo del 10% della quota variabile della tariffa proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che i produttori dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Al fine dell'ottenimento della riduzione, il soggetto passivo della TARI deve presentare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la quantità di rifiuti assimilabili agli urbani avviati al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati nel corso dell'anno solare precedente e la quantità di rifiuti assimilabili agli urbani producibili, calcolati sulla base della superficie di produzione del rifiuto e il coefficiente Kd attribuito alla categoria di riferimento. Si applica una riduzione pari al:
 - 10% della quota variabile, nel caso di avvio al riciclo di una percentuale di rifiuto assimilato all'urbano pari al 100% del rifiuto producibile;
 - 5% della quota variabile, nel caso di avvio al riciclo di una percentuale di rifiuto assimilato all'urbano dal 50% al 99% del rifiuto producibile;
 - 2% della quota variabile, nel caso di avvio al riciclo di una percentuale di rifiuto assimilato all'urbano dal 10% al 49% del rifiuto producibile;
 - Nel caso in cui la quantità di rifiuti assimilabili agli urbani prodotti, sia superiore alla quantità calcolata sulla base della superficie di produzione del rifiuto e il coefficiente Kd attribuito alla categoria di riferimento, si applica comunque una riduzione pari al 10% della quota variabile.



- E' facoltà del Comune richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
3. Nei locali adibiti ad attività che hanno l'obbligo di smaltire rifiuti in modo autonomo, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti tossici o nocivi, sarà applicata una riduzione del 10% sulla quota variabile a seguito di regolare richiesta, supportata da idonea documentazione, presentata dal soggetto passivo, a condizione che l'importo relativo allo smaltimento obbligatorio autonomo sia uguale o superiore al 30% della TARI dovuta.
 4. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, si applicano a domanda degli interessati come da successivo articolo 25.
 5. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 non devono essere finanziate all'interno della distribuzione tariffaria ma devono essere portate a carico del bilancio come una spesa specifica.

Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Per le zone escluse dal servizio di spazzamento, al di fuori dei centri urbani, resta l'obbligo diretto di conferimento dei rifiuti nei contenitori più vicini, la parte variabile della tariffa sarà ridotta in relazione al più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita nelle seguenti misure:

Entità della riduzione:

Distanza dal contenitore più vicino:

15%

mt.250

25%

Da mt. 251 a mt. 500

50%

Da mt. 501 a mt.1000

65%

Oltre m.1001



2. Nel caso di locali od aree scoperte ad uso privato non prospicienti la pubblica via, la distanza tra l'utenza ed il contenitore, per applicare la riduzione di cui sopra viene computata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Art. 23. Altre Agevolazioni.

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Qualora il contenitore insista su aree di proprietà pertinenziali o contigue all'immobile del soggetto passivo, la parte variabile della tariffa sarà ridotta in misura fissa del 10%.
 - b) Per le attività commerciali rientranti nelle categorie 3 e 4 di cui all'allegato A, dislocate nei Centri Storici del Comune viene applicata una riduzione pari al 20% della parte fissa e variabile della tariffa.
 - c) Per le concessioni demaniali annuali la tariffa dell'arenile è ridotta del 15% nella parte fissa e variabile.

Art. 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 25. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della tassa sui rifiuti devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della stessa e in particolare:



- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
 3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
 4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri soggetti.

Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;



- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- g) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale);
 - h) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - i) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - j) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - k) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.



1. Il comune designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, il quale deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento, per richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e chiedere verifica dei locali ed aree assoggettabili a tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato anche in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili al catasto fabbricati alle categorie A, B, C, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 28. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata unitamente all'avviso di accertamento notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 30 giugno del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuto essere presentata.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla data di notifica.



3. Gli avvisi di accertamento e le richieste di dilazione di pagamento delle somme accertate, sono disciplinate dal regolamento generale per la gestione delle entrate comunali dell'accertamento con adesione e dell'autotutela di cui alla delibera consiliare n. 33/2011.

Art. 29. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento della tassa dovuta, con un minimo di 51 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento della tassa non versata, con un minimo di 51 euro.
4. In caso di errori formali, omessa, infedele, inesatta, o tardiva presentazione di atti, documenti e questionari di cui all'articolo 27 comma 2, si applica la sanzione di euro 51.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 30. Riscossione

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti inviando ai contribuenti, anche per posta ordinaria, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, scadenti: il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 di maggio di ciascun anno.



2. La Giunta Comunale può stabilire differimenti dei termini dei versamenti per situazioni particolari.
3. La tassa sui rifiuti per l'anno di riferimento è versata al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/97, ovvero, tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Art. 31. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 32. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 167 della L. 27.12.2006, n. 296, il contribuente può effettuare compensazioni tra gli importi a debito e quelli a credito, anche per annualità diverse, previa specifica richiesta all'Ufficio tributi e conseguente autorizzazione dello stesso.

Art. 33. Somme di modesto ammontare

1. Il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare complessivo dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il



credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 34. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 e possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 35. Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per tassa, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14/04/1910 n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.



Art. 36. Disposizioni transitorie

1. Restano ferme le dichiarazioni già presentate o accertate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti.

Art. 37. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti a testo vigente delle norme stesse.

Art. 38. Disposizioni per l'anno 2014

1. La gestione della TARI è affidata fino alla scadenza del relativo contratto ad ASIU S.p.A., quale soggetto che fino al 31 dicembre 2013, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti della previgente forma di prelievo sui rifiuti.
2. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 39. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il **1° gennaio 2015**.

Allegato A: Categorie di utenze non domestiche



- Uffici professionali, commerciali, banche, agenzie private d'affari ed altri uffici pubblici e privati
- Sezioni di partiti politici, sindacati, associazioni culturali e sportive, cabine telefoniche, oratori, cinema teatri e circhi, scuole
- Esercenti commerciali e negozi di vendita di frutta verdura fiori pollame uova pesce
- Locali di vendita di generi alimentari non previsti alla categoria 3
- Locali di esercizi commerciali per la vendita di generi diversi da quelli previsti alle categorie 3 e 4
- Magazzini per deposito merci
- Supermercati alimentari
- Aree adibite a banchi di vendita all'aperto (alimentari e fiori)
- Aree adibite a banchi di vendita all'aperto (tipologia non rientrante nella cat.8)
- Locali dei ristoranti –trattorie - pizzerie-tavole calde-rosticcerie, mense anche se comprese in complessi alberghieri e turistici
- Locali dei caffè bar gelaterie pasticcerie osterie birrerie fast-food paninoteche pizzerie a taglio e simili- affittacamere alberghi

- Alberghi con ristorazione

- Alberghi senza ristorazione
- Aree dei campeggi
- Posteggi e parcheggi
- Complessi ricreativi all'aperto (area scoperta operativa)
- Arenili
- Stabilimenti e cabine balneari -sale da ballo anche all'aperto-discoteche e simili
- Locali degli stabilimenti industriali -compreso aree scoperte operative
- Laboratori e botteghe degli artigiani compreso aree scoperte operative
- Cantieri navali compreso aree scoperte operative
- Distributori di carburante
- Rimessaggio roulotte
- Complessi ricreativi all'aperto (aree scoperte non operative)
- Complessi agrituristici